



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo intercomunale per la costituzione di una stazione unica appaltante – Protocollo operativo.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di dicembre alle ore 7,45 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Zucco Carla	Sindaco	si	
Andreoletti Giovanni	Vicesindaco	si	
Giambone Alberto	Assessore		si
	Totali n.	2	1

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Accordo intercomunale per la costituzione di una stazione unica appaltante – Protocollo operativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 comma 3 bis del D.Leg.vo n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti) – come novellato dal D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014- il 1° luglio del c.a. è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alle modalità organizzative per l'affidamento dei servizi, lavori e forniture dei Comuni;

la suddetta normativa prevede che tutti i Comuni non capoluogo di Provincia debbano acquisire lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di Comuni, ove esistenti, ovvero con accordi consortili intercomunali mediante utilizzo dei propri uffici o avvalendosi degli Uffici delle Province; in alternativa la norma fa salva la possibilità di delegare la funzione alle Province o ad altro soggetto aggregatore; rimane, inoltre, la facoltà per i Comuni in via alternativa di acquisire beni e servizi (non lavori) attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.P.A. o da altri soggetti autorizzati che ad oggi svolgono tale funzione.

Rilevato che:

i Comuni non capoluogo di Provincia già ricorrono a Consip o ad altri soggetti aggregatori operanti nel mercato elettronico per le tipologie esistenti;

per alcune categorie di servizi e soprattutto per i lavori non è al momento attuale possibile avvalersi di soggetti aggregatori, tenuto conto che la stessa normativa introdotta con il più volte citato decreto 66/2014 rinvia ad un successivo decreto la definizione dei requisiti per l'iscrizione al novero dei soggetti aggregatori, individuandone, peraltro, la stessa legge alcuni, tra i quali il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, valori di spesa significativi con riferimento ad ambiti territoriali ottimali rispetto alla domanda.

Considerato che:

in attesa che tale sistema di realizzazione dei contratti pubblici trovi compiuta e coerente attuazione anche in ambito regionale, i Comuni non Capoluogo di Provincia devono definire forme di collaborazione che consentano di garantire la continuità nell'espletamento delle procedure contrattuali volte ad acquisire beni, servizi e soprattutto di proseguire nell'attività di realizzazione dei lavori pubblici, qualunque sia la tipologia e l'entità degli stessi.

tra le Amministrazioni di Trecate, Sozzago, Terdobbiate e Cerano si è valutata la possibilità di attuare una forma di collaborazione, avente carattere sperimentale, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza, in attesa di acquisire ulteriori elementi per addivenire ad una forma più stabile di collaborazione, che tenga conto degli ambiti territoriali e delle soglie di valore, come dianzi chiarito.

i Consigli Comunali dei Comuni interessati hanno, con apposite deliberazioni, autorizzato l'avvio in via sperimentale della forma di collaborazione denominata Centrale unica di Committenza, demandando alla Giunte comunali la definizione di un protocollo operativo che disciplini le competenze e l'ambito di funzioni di tale organismo;

la proroga concessa ai sensi dell'art. 23 ter comma 1 del DL. 90/2014 conv. in Legge 114/2014 non esime le Amministrazioni interessate dall'iniziare un percorso di collaborazione stabile e duratura, che potrà essere perfezionata nell'arco dei prossimi mesi in attesa che il sistema delineato entri pienamente a regime;

gli uffici preposti dei Comuni interessati hanno, quindi, definito le linee guida sulla base delle quali viene redatto il presente schema di protocollo operativo che disciplina la costituzione di una stazione unica appaltante, d'ora in poi denominata SUA, in considerazione del fatto che allo stato non è possibile usare la terminologia di *Centrale di committenza*, il cui ambito di competenza e le cui caratteristiche, come sopra ricordato, saranno oggetto di definizione successiva.

Atteso che:

il funzionamento della Stazione Unica Appaltante risponde ai principi dell'invarianza della spesa, dell'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate attualmente agli Enti, alla realizzazione per quanto possibile di effettive economie di scala, derivanti da procedure congiunte di individuazione del contraente.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con i pareri favorevoli di legge.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1- Di approvare la bozza di protocollo operativo tra i Comuni di Trecate, Cerano Sozzago e Terdobbiate per la gestione in via sperimentale della Stazione unica appaltante intercomunale composta da n. 11 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2- Di demandare al Responsabile del settore Amministrativo del comune capofila i conseguenti adempimenti, finalizzati alla sottoscrizione del protocollo ed all'avvio con decorrenza 1° gennaio 2015.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Zucco avv. Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

Data 09.12.2014

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 18.12.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

Data 18.12.2014

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana Dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Aina Dr. Paolo)

.....

.....

Data 09.12.2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.12.2014 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 09.12.2014

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini dell'interpretazione delle disposizioni in esso contenute.
2. I Comuni di Trecate, Cerano, Sozzago e Terdobbiate costituiscono in via sperimentale la Stazione Unica Appaltante, denominata d'ora in poi SUA, per la gestione congiunta delle procedure di acquisizione dei lavori, servizi e forniture individuate nel presente protocollo.
3. Ai fini degli adempimenti descritti nei successivi articoli del presente accordo, il Comune capofila del presente accordo è individuato nel Comune di Trecate, presso il quale la SUA ha la sede operativa.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE DELLA SUA

1. La SUA è composta da un numero massimo di 5 componenti, di cui uno, che ne assume la titolarità, è nominato dal Comune di Trecate capofila ed individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo (affari generali e contratti). In caso di assenza o impedimento il Responsabile del Settore Amministrativo è sostituito dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune capofila.
2. Il titolare della SUA costituisce per ciascuna procedura affidata, con proprio provvedimento, il seggio di gara formato da almeno tre componenti, oltre ad un dipendente con funzioni di verbalizzante, individuati tra i dipendenti dei comuni associati e scelti in base alle competenze specifiche afferenti le singole materie.
3. Nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice prevista dall'art. 84 del Codice dei Contratti è nominata dal titolare della SUA, nei tempi e nei modi previsti dallo stesso art. 84, previa intesa con i Comuni interessati, i quali possono proporre uno o più componenti, anche esterni, tra coloro che ne hanno i requisiti.
4. I componenti esterni devono essere individuati dai Comuni interessati, con oneri finanziari a loro carico.
5. In assenza di personale competente ed in ogni altro caso in cui lo richieda il titolare della SUA, possono essere chiamati a far parte dei seggi di gara e delle Commissioni di gara i Segretari dei comuni associati.
6. Nel caso in cui uno dei componenti designati sia anche il Rup del procedimento, può essere designato quale componente del seggio o della Commissione di cui al precedente comma 3, altro dipendente del Settore competente o in mancanza un dipendente dell'Ufficio gare e contratti del Comune Capofila.

ARTICOLO 3

COMPETENZE IN CAPO AGLI ENTI ASSOCIATI

1. Permangono in capo agli Enti associati le competenze autonome relative a:

-acquisizioni di beni e servizi, mediante centrali di committenza o mercati elettronici, salvo che non s'intenda procedere anche per questa tipologia contrattuale mediante SUA, qualora sia dimostrata la convenienza economica a procedere, sempre mediante ricerca sul mercato elettronico o centrali di committenza, in forma associata;

-acquisizione di servizi, lavori e forniture che, sulla base delle disposizioni dell'ordinamento nazionale e delle compatibili disposizioni regolamentari dei singoli Enti, prevedano il cd. affidamento diretto, preceduto o meno da indagini di mercato o gare informali;

- acquisizioni di lavori, servizi e forniture, alle quali occorra provvedere per ragioni di igiene, salute e sicurezza pubblica in via d'urgenza, allorchè si verifichi o il presupposto dell'emanazione un'ordinanza contingibile ed urgente ovvero si sia in presenza di relazione tecnica da cui si evinca il carattere della straordinarietà dell'intervento, per assoluta impossibilità di programmare o/e prevedere lo stesso;

- contratti civilistici;

- concessioni/contratti per la gestione di compendi immobiliari ubicati nei territori dei rispettivi Comuni;

- attività relative alla programmazione, progettazione di lavori/servizi/forniture, che saranno svolte mediante gli organi e gli uffici competenti di ciascun Comune associato sino all'assunzione della determina a contrattare, la quale - verificate la sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento di affidamento- dovrà definire anche la procedura di gara prescelta ed il criterio di aggiudicazione, nonché disporre l'affidamento della procedura di gara alla SUA;

- aggiudicazione definitiva, una volta conclusa la fase di aggiudicazione provvisoria (*rectius* di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva relativa alla positiva verifica delle condizioni e dei requisiti previsti nel bando e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara) ed acquisizione della documentazione per la verifica stessa e per la stipula del contratto.

2. Per le acquisizioni di importo inferiore ai 20.000 Euro la procedura di affidamento è delegata al Responsabile del settore competente dei singoli Comuni associati, il quale dovrà trasmettere alla SUA gli atti relativi ai procedimenti prima della determinazione di aggiudicazione..

3. Per le acquisizioni di valore superiore a 20.000 Euro fino alla soglia di valore di 40.000 Euro il titolare della SUA ha facoltà di delegare lo svolgimento delle procedura di affidamento, qualora ne sia fatta richiesta dal Comune associato tramite il Responsabile del Settore competente.

ARTICOLO 4

FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTI DALLA SUA

1. La Stazione Unica Appaltante:

a) Esegue, su impulso dell'Ente associato, le procedure di gara diverse da quelle indicate nel precedente articolo 3, che prevedano l'acquisizione ed il confronto di più offerte (compresi i

servizi di ingegneria ed architettura) e l'affidamento della esecuzione di lavori , svolgendo le attività precisate nel successivo art.5;

- b) provvede su espresso mandato degli Enti associati, allorché sia possibile realizzare significative economie di scala ed abbattimento dei costi, all'acquisizione in comune di beni e servizi , anche mediante il ricorso al mercato elettronico;
- c) può fornire pareri agli Enti associati nella stesura dei bandi e/o dei disciplinari di gara e nei procedimenti di affidamento, con particolare riguardo ai disciplinari tecnici; in particolare, elabora e mette a disposizione modelli di schemi di contratto e di disciplinari per le casistiche più frequenti e di particolare interesse.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. La Stazione Unica Appaltante, ricevuta la determina a contrarre dell'Ente associato o degli Enti associati, nel caso di cui alla lett. b) del precedente articolo, con la quale viene resa titolare del procedimento di gara, e la relativa documentazione tecnica e/o progettuale incidente sul procedimento di aggiudicazione, provvede a:
 - a) Pubblicare, secondo le formalità stabilite dalla legge, gli avvisi e i bandi e ad inoltrare le lettere d'invito, trasmettendoli anche agli Enti associati per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;
 - b) acquisire il CIG ed eseguire le occorrenti comunicazioni all'ANAC;
 - c) fornire ai concorrenti che ne facciano richiesta ogni necessario chiarimento rispetto alla procedura di gara ed alle modalità di partecipazione;
 - d) svolgere le sedute di gara provvedendo alla relativa verbalizzazione;
 - e) svolgere le procedure di valutazione ed eventuale esclusione delle offerte anomale;
 - f) eseguire le comunicazioni di esclusione e tutte le altre comunicazioni relative all'aggiudicazione provvisoria;
 - g) concluso il procedimento di gara mediante l'aggiudicazione in via provvisoria, trasmettere gli atti all'Ente associato, che è competente all'approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione alla SUA.
2. Ove l'Ente associato , ricevuti gli atti di gara ed il verbale di aggiudicazione provvisoria, ritenga di non potere procedere all'aggiudicazione definitiva in conformità dell'aggiudicazione provvisoria, potrà darne comunicazione alla Stazione Unica Appaltante, la quale, valutati i motivi addotti, assumerà gli atti conseguenti.
- 3. La legittimazione passiva per le impugnazioni relative ai procedimenti affidati alla SUA ai sensi del presente accordo convenzionale, rimane esclusivamente in capo agli Enti aderenti al medesimo accordo.**
4. La SUA svolge la sua attività con modalità tempestive, tenendo conto degli eventuali motivi d'urgenza rappresentati dagli Enti associati. In via ordinaria le procedure sono attivate, mediante la prima pubblicazione occorrente, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione della determina a contrattare assunta dall'Ente associato, completa di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività.
5. Il calendario delle sedute di gara è stabilito e reso noto nel bando, secondo modalità da stabilirsi in accordo tra gli Enti associati e il titolare della SUA.
6. Ogni Comune associato diverso dal Capofila dovrà nominare un referente interno per assicurare il normale e necessario flusso informativo inerente lo svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 6

ELENCHI DI SOGGETTI DA INVITARE

1. La SUA può formare, secondo le modalità stabilite dalla legge, propri elenchi di operatori da invitare alle procedure ristrette semplificate o negoziate.
2. E' mantenuta la facoltà dei singoli Enti associati di costituire od aggiornare propri elenchi.
3. Con la determina a contrattare l'Ente associato stabilisce, per le procedure in cui sia necessario accedere ad uno degli elenchi di cui sopra, se deve essere utilizzato l'elenco della SUA, ove formato, ovvero l'elenco costituito dall'Ente associato. In tale ultima ipotesi, l'Ente associato trasmette l'elenco da utilizzare ed i relativi criteri di estrazione.

ARTICOLO 7 SPESE DI GARA

1. Sono a carico dell'Ente associato, relativamente alla singola procedura affidata, e sono dall'Ente associato corrisposte, in anticipazione o a conclusione del procedimento, alla SUA:
 - a) le spese di pubblicità in ogni forma sostenute;
 - b) la tassa di gara dovuta all'ANAC;
 - c) i compensi ai commissari ex art.84 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.
2. Dette spese sono previste nel quadro economico del progetto dei lavori, servizi e forniture la cui procedura di affidamento sia trasferita alla SUA.
3. Il riparto delle spese nel caso di procedure che riguardano più di un Ente associato avverrà in misura proporzionale fra gli Enti stessi, sulla base di percentuali determinate in base al parametro della popolazione residente degli Enti interessati.
4. Il criterio indicato nel comma precedente verrà utilizzato anche nel caso di ripartizione di spese legali e/o di consulenza conseguenti a ricorsi derivanti dalle procedure di gara cui sono interessati più Comuni.

ARTICOLO 8

INDIRIZZO DI POSTA ELETRONICA E SITO INTERNET

1. La SUA è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata e si avvale, nel periodo sperimentale, del sito internet del Comune Capofila.
2. La SUA ha un autonomo registro di protocollo e si avvale dei servizi di tesoreria e di ragioneria del Comune Capofila.
3. La SUA dovrà essere dotata, a regime, di apposito profilo informatico, cui potranno accedere i Comuni associati per il disbrigo degli adempimenti derivanti dallo svolgimento delle gare in forma associata.
4. I termini e la fattibilità tecnica e finanziaria dell'implementazione informatica dovranno essere oggetto di apposito accordo tra gli Enti Interessati

ARTICOLO 9 CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1.L'attività della SUA è soggetta al controllo interno degli Enti associati, secondo le disposizioni regolamentari previste dai singoli Enti. In particolare gli atti della SUA sono sottoposti ai controlli preventivi e successivi previsti dalle norme regolamentari del Comune Capofila.

2. Il RUP del procedimento di gara, nominato dall'Ente aderente per il servizio, lavoro o fornitura da appaltare, ha accesso immediato, se facente parte del seggio o della Commissione di gara, a tutti gli atti della SUA.

3. Il titolare della SUA può, tuttavia, differire l'accesso agli atti della procedura di gara che devono essere tenuti riservati ai concorrenti. In particolare, per le procedure ristrette o negoziate, può essere differito l'accesso agli elenchi dei soggetti invitati sino allo scadere del termine per la ricezione delle offerte ed ai verbali delle sedute in forma riservata sino alla aggiudicazione provvisoria.

4. Il titolare della SUA, quale Responsabile della trasparenza, curerà gli adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico al sito del Comune capofila in relazione anche agli atti della SUA.

5. Il RUP del procedimento nominato dall'Ente associato per l'appalto di cui la SUA ha in corso la procedura di gara ha facoltà di:

a) chiedere alla SUA relazioni scritte sulla attività in relazione allo specifico provvedimento, assegnando termini congrui e ragionevoli;

b) formulare direttamente alla SUA motivate osservazioni in merito all'applicazione di normative di rango legislativo e regolamentare.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DATI

1.La SUA adotta tutte le misure necessarie di sicurezza nel trattamento dei dati che acquisisce per lo svolgimento delle funzioni.

2. Con la sottoscrizione del presente protocollo gli Enti associati condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

3.Il titolare del trattamento dei dati è il titolare della SUA. I soggetti che a qualsiasi titolo operano nell'ambito del servizio devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del titolare della SUA.

4. Il titolare della SUA è obbligato a consentire ai soggetti designati dagli Enti associati verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

5. L'accesso ai dati di ogni singolo Ente associato ubicati presso la sede della SUA, anche ai sensi del D.Leg.vo 196/03 e s.m.i., è disciplinato dagli Enti stessi, i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi), dandone opportuna comunicazione alla SUA per i provvedimenti tecnici di competenza.

6. L'accesso ai dati ubicati presso la sede della SUA da parte di soggetti terzi è consentito, se previsto da una disposizione di legge, previa richiesta scritta da parte di soggetti terzi.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente protocollo ha carattere sperimentale e ha la durata di sei mesi, come stabilito dai Consigli Comunali degli Enti aderenti.

2. La sua efficacia decorre, ad avvenuta approvazione da parte delle Giunte Comunali dei Comuni associati, dalla data della sua sottoscrizione che avverrà dopo il 1° gennaio del 2015.
3. Il carattere sperimentale è finalizzato alla verifica del funzionamento in modo associato delle funzioni oggetto del presente protocollo, anche e soprattutto nel periodo di proroga al regime di obbligatorietà della stazione unica stabilito con le recenti disposizioni legislative.
4. Al termine del periodo sperimentale le parti si riconvocheranno per la stesura definitiva dell'accordo che sarà portato all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti associati.